



COMUNE DI BARONE CANAVESE
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 08/09/2014

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BERTINATO ALESSIO - Presidente	Sì
BOGETTI Sergio Gregorio - Consigliere	Sì
GAMERRO JESSICA - Assessore	Sì
DEMATTEIS FAUSTO - Consigliere	Sì
FROLA FERRUCCIO - Consigliere	No
VIGLIOCCO EZIO ANTONIO LUIGI - Vice Sindaco	Sì
VIGLIOCCO GIOVANNI MATTIA - Vice Sindaco	Sì
DEFILIPPI ALBINO - Consigliere	Sì
SALVETTI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
SCATTOLIN GABRIELLA - Consigliere	Sì
GRIBALDO IGOR - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Guido Veloce.

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor BERTINATO ALESSIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la Legge 27/12/2013 n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità)";
- **Visto** altresì il D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 2/5/2014 n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla Legge n. 147/2013 in materia di TASI;
- **Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che istituisce dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- **Visti** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 in materia di TASI:
 - comma 669 che individua il presupposto impositivo, ossia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
 - comma 671 che individua i soggetti passivi, vale a dire il possessore e il detentore a qualsiasi titolo di unità immobiliari di cui al precedente comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
 - comma 675 ove si stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
 - comma 676 che stabilisce l'aliquota di base pari all'uno per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - comma 677 in base al quale il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per il medesimo anno, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sulla TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile;
 - comma 678 che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI all'uno per mille;
 - comma 681 ove si stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare

complessivo dell'imposta, calcolata applicando l'aliquota stabilita. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- comma 702 che salvaguarda la disciplina dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate;

- **Richiamato** il regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale;

- **Dato atto** che la definizione delle aliquote della TASI per ciascuna tipologia di immobile deve quindi necessariamente essere correlata alla determinazione delle corrispondenti aliquote IMU per il corrente anno;

- **Rilevato** che il comma 683 della legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili appositamente individuati e con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, e che le suddette aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- **Atteso** che per i servizi indivisibili si intendono i servizi erogati alla collettività nel suo complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino;

- **Preso** atto dell'articolo 51 del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale stabilisce che il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come previsto dall'articolo 1, comma 682, della Legge n. 147/2013;

- **Ritenuto** pertanto necessario provvedere ad indicare analiticamente i costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune ed individuati dal predetto articolo 51 del regolamento, alla cui copertura la TASI è diretta, che sono i seguenti:

Categoria	Risorsa / Capitolo		Previsione 2014
	Codice	Descrizione	
TITOLO I - Entrate tributarie			
3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1032/98	TASI - SERVIZI INDIVISIBILI 1° CASA	39.000,00
		TASI - SERVIZI INDIVISIBILI ALTRI	0,00
TOTALE TASI			39.000,00

Spese finanziate

Titolo / Funzione	Servizio	Intervento / Capitolo		Previsione 2014
Titolo I				
1	8 Altri servizi generali	10	Fondo svalutazione crediti	5.130,00
3	1 Polizia municipale	1	Personale	31.650,00
3	1 Polizia municipale	2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.100,00
			Prestazioni di servizi	
3	1 Polizia municipale	3		160,00
3	1 Polizia municipale	7	Imposta e tasse (IRAP)	2.110,00
8	1 Viabilità, circolazione stradale	1	Personale (quota parte)	16.000,00
8	1 Viabilità, circolazione stradale	2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.400,00
8	1 Viabilità, circolazione stradale	3	Prestazioni dei servizi	2.900,00
8	1 Viabilità, circolazione stradale	7	Imposte e tasse (IRAP quota parte)	1.360,00
8	2 Illuminazione pubblica e servizi	2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	200,00
			Prestazioni di servizi	
8	2 Illuminazione pubblica e servizi	3		19.700,00
9	1 Servizi di protezione civile	5	Trasferimenti	750,00
9	8 Servizio relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al	2		900,00

	territorio ed all'ambiente	Acquisto di beni di consumo e/o di materia prima	
9	9 Servizio relativo ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	3 Prestazioni di servizi	1.100,00
Totale Titolo I			88.460,00
COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI DA TASI			44,08%

- **Preso** atto della riduzione di risorse spettanti per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, del meccanismo di standardizzazione della TASI ad aliquota base (1 per mille) rispetto all'IMU abitazione principale ad aliquota ridotta (4 per mille) e dell'esclusione dall'IMU a decorrere dal 2014 delle fattispecie individuate dai commi 707 e 708 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, nonché dell'esenzione prevista dall'articolo 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011;
- **Rilevato** che la TASI si pone in stretta connessione con l'IMU e tenuto conto della pressione fiscale attualmente esercitata con l'applicazione dell'IMU, si ritiene equo ed opportuno non applicare la TASI alla categoria di immobili soggetti ad IMU azzerando pertanto l'aliquota di base prevista dall'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 per tali fattispecie, prevedendo invece aliquota TASI per gli immobili oggetto di esclusione ed esenzione dall'IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i soggetti passivi al finanziamento delle attività comunali attraverso l'introito di imposte, quali l'IMU e la TASI;
- **Preso** atto dell'articolo 1, comma 677, della predetta legge, così come modificato dall'articolo 1 del D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2/5/2014 n. 68, che così recita: *"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011"*;
- **Dato atto** che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita dall'articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 e per le relative pertinenze, veniva applicata ai fini IMU una detrazione di imposta pari ad euro 200,00 maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e rilevato che ai fini TASI il Comune potrebbe sia deliberare un'aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille senza riconoscere alcun importo di detrazione sia avvalersi della possibilità di prevedere aumenti complessivi di aliquote fino allo 0,8 per mille, secondo le disposizioni sopra descritte;
- **Rilevato** che il novellato comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 appare di difficile decifrazione e considerato che l'intento dell'Amministrazione è di concedere detrazioni d'imposta per gli immobili adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale e pertinenze della stessa;
- **Considerato** che il riconoscimento di una detrazione fissa a tutti i contribuenti crea un effetto regressivo e favorisce ingiustificatamente le abitazioni con rendita catastale più elevata che, già senza alcuna detrazione, pagherebbero comunque un importo TASI più basso di quello IMU;

- **Dato atto** che, per quanto sopra esposto, occorre prevedere per le abitazioni principali e relative pertinenze una combinazione tra aliquota e sistema di detrazioni articolato in scaglioni, con importi decrescenti al crescere della rendita catastale, tali da produrre risultati significativi sotto il profilo dell'equità;
- **Ritenuto** per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure in misura parziale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire per l'anno 2014, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le aliquote e detrazioni d'imposta relative alla TASI nella misura seguente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA PER MILLE	RENDITA CATASTALE COMPLESSIVA ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE	DETRAZIONI	SCADENZE
Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, una per categoria catastale C/2, C/6, C/7	0,00 0,00			
Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, una per categoria catastale C/2, C/6, C/7	1,5 2,50	fino a euro 350,00 oltre euro 350,01	detrazione non spettante	15 ottobre 15 dicembre
Terreni agricoli	0,0			
Aree edificabili	0,0			
Altri fabbricati	0,0			
Produttivi - Categoria D	0,0			

- **Visto** il comma 669 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 a norma del quale i terreni agricoli sono in ogni caso esclusi dalla TASI;
- **Tenuto** conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 640, 677 e 678 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- **Considerato** inoltre che il gettito complessivo della TASI stimato per l'anno 2014 ammonta ad euro 39.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 44,08% così determinata:

Categoria	Risorsa / Capitolo		Previsione
	Codice	Descrizione	2014
TITOLO I - Entrate tributarie			
3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1032/99	TASI - SERVIZI INDIVISIBILI IN CASA	39.000,00
		TASI - SERVIZI INDIVISIBILI ALTRI	0,00
TOTALE TASI			39.000,00

Spese finanziate

Titolo / Funzione	Servizio	Intervento / Capitolo		Previsione 2014
Titolo I				
1	8 Altri servizi generali	10	Fondo svalutazione crediti	5.130,00
3	1 Polizia municipale	1	Personale	31.650,00
3	1 Polizia municipale	2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.100,00
			Prestazioni di servizi	160,00
3	1 Polizia municipale	3		
3	1 Polizia municipale	7	Imposte e tasse (IRAP)	2.110,00
8	1 Viabilità, circolazione stradale	1	Personale (quota parte)	16.000,00
8	1 Viabilità, circolazione stradale	2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.400,00
8	1 Viabilità, circolazione stradale	3	Prestazioni dei servizi	2.900,00
8	1 Viabilità, circolazione stradale	7	Imposte e tasse (IRAP quota parte)	1.350,00

8	2 Illuminazione pubblica e servizi	2	Acquisto di beni di consumo a/o di materie prime	200,00
8	2 Illuminazione pubblica e servizi	3	Prestazioni di servizi	19.700,00
9	1 Servizi di protezione civile	5	Trasferimenti	750,00
9	6 Servizio relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	2	Acquisto di beni di consumo a/o di materie prime	900,00
9	6 Servizio relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	3	Prestazioni di servizi	1.100,00
Totale Titolo I				88.450,00
COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI DA TASI				44,08%

- **Dato atto** che non essendo deliberata alcuna aliquota TASI per gli immobili diversi da abitazione principale, non si delibera la percentuale di contribuzione a carico dell'occupante;
- **Richiamato** l'articolo 52 del regolamento TASI che disciplina le modalità e i termini dei versamenti, prevedendo in particolare il pagamento in autoliquidazione da parte del contribuente;
- **Ritenuto** opportuno, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta, dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- **Visti inoltre:**
 - l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno di riferimento;
 - l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
 - approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 - l'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, a norma del quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - l'articolo 2-bis del D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2/5/2014 n. 68, che stabilisce l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 31 luglio 2014;
- **Dato atto** che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

- detrazioni o delle tariffe e dei regolamenti relativi, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360, e successive modificazioni;
- **Dato atto** che ai sensi del comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 così come modificato dell'articolo 4 comma 12-quater della Legge n. 89 del 23/6/2014, non avendo deliberato le aliquote TASI entro il 31/5/2014, il termine di versamento della prima rata TASI è il 16 ottobre 2014 sulla base della deliberazione concernente aliquote e detrazioni, nonché del Regolamento TASI pubblicato sul sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 alla data del 10 settembre 2014 mediante inserimento delle medesime sul Portale del Federalismo Fiscale;
 - **Dato atto** che è stabilita al 16 dicembre 2014 la scadenza della seconda rata TASI a saldo;
 - **Preso atto** della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, prot. n.4033 del 28/2/2014, la quale stabilisce le modalità di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di IUC;
 - **Tenuto conto** che le aliquote e le detrazioni d'imposta decorrono dal 1 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;
 - **Visti** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dal Responsabile del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;
 - **Dato atto** che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;
 - **Ritenuto** che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le aliquote e le detrazioni per l'anno 2014 ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella misura seguente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA PER MILLE	RENDITA CATASTALE COMPLESSIVA ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE	DETRAZIONI	SCADENZE
Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, una per categoria catastale C/2, C/6, C/7	0,00 0,00			
Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, una per categoria catastale C/2, C/6, C/7	1,5 2,50	fino a euro 350,00 oltre euro 350,01	detrazione non spettante	18 ottobre 16 dicembre
Terreni agricoli	0,0			
Aree edificabili	0,0			
Altri fabbricati	0,0			
Produttivi - Categoria D	0,0			

2. di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1 gennaio 2014;
3. di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'articolo 1, commi 640, 677 e 678 della legge n. 147/2013;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente Regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 44,08%;

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta;
5. di mandare al settore Ragioneria Bilancio e Tributi per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 N. 360 e successive modificazioni.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BERTINATO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Guido Veloce

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 09 SET. 2014 all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124 del TUEL n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Giuseppina BARONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 08-set-2014.

X Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL 267/2000);
X In quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Guido Veloce

.....
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, commai, del TUEL n.ro 267/2000, in ordine alla regolarità:

☒ TECNICA

☒ CONTABILE

F.to Giuseppina BARONE

F.to Giuseppina BARONE

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Li 09 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO DELEGATO

